

## Azienda pubblica di servizi alla persona "STATI UNITI D'AMERICA"

Via Stati Uniti d'America 10 - 33029 VILLA SANTINA (UD) – aspstatiuniti@pec.it  
- C.F. e P. I. 02892040300

### CONTRATTO

#### Articolo 1

Il presente contratto tra l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America", di seguito denominata "**Azienda**" e il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di seguito definito "**privato contraente**" - disciplina le condizioni di permanenza presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" dell'Ospite-Cliente, signor/signora \_\_\_\_\_ Codice fiscale n. \_\_\_\_\_

#### Articolo 2

L'Ospite-Cliente identificato all'articolo 1 viene accolto presso la struttura residenziale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" a far data dal \_\_\_\_\_ presso il Centro Diurno. A partire dalla stessa data sorge l'obbligazione del pagamento della retta giornaliera e degli eventuali servizi relativi a trasporti fruiti.

#### Articolo 3

Il privato contraente è a conoscenza – o ha provveduto ad informare l'Ospite-Cliente, qualora questo sia persona diversa dal contraente – dei servizi erogati dall'Azienda, come descritti all'articolo 5 del Regolamento.

#### Articolo 4

Il contraente si dichiara a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la civile convivenza e le modalità di accoglienza in vigore presso l'Azienda e definite con il Regolamento.

Il contraente si impegna a richiedere le dimissioni dell'Ospite-Cliente qualora le sue condizioni di salute rendano incompatibile la sua permanenza presso il Centro Diurno della Residenza ovvero si verificano le condizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento "Dimissioni non volontarie".

Le dimissioni volontarie dell'Ospite-Cliente possono essere effettuate in qualsiasi momento e devono essere presentate dallo stesso o dal familiare di riferimento, dal tutore o altra persona autorizzata ad agire per suo conto o dall'Ente che ha presentato la richiesta di accoglienza, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In caso di mancato preavviso entro i termini summenzionati sarà applicata una penale corrispondente alla retta giornaliera di accoglienza moltiplicata per i giorni di mancato preavviso;

## **Articolo 5**

Il corrispettivo giornaliero del servizio è quello stabilito dall'ultima deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di determinazione delle rette, per la tipologia del servizio a domanda individuale richiesto stanza dall'Ospite-Cliente.

L'importo della retta individuale applicata al momento dell'accoglimento è quello desumibile dalla dichiarazione allegata al presente contratto.

L'Azienda provvederà a comunicare annualmente le nuove rette determinate dal Consiglio di amministrazione con le motivazioni che hanno portato ad eventuali variazioni in aumento.

## **Articolo 6**

L'Azienda provvede a rilasciare la fattura relativa ai servizi fruiti entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Le giornate di assenza non comunicate con un preavviso di almeno 2 ore saranno fatturate.

Il contraente si impegna a corrispondere l'importo indicato nella fattura entro 30 giorni dal suo ricevimento presso la Tesoreria dell'Azienda – attualmente la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – Filiale di Tolmezzo.

Nel caso che si verificano situazioni destinate a portare l'ospite in uno stato di indigenza totale o parziale, il contraente si impegna ad attivarsi immediatamente presso il Comune di competenza al fine di ottenere l'integrazione o il pagamento della retta.

Qualora i pagamenti siano risultati in sospeso per due mesi, il primo giorno del terzo mese non pagato, l'Azienda provvederà a dare comunicazione al privato contraente della sospensione del servizio erogato.

## **Articolo 7**

Il contraente si impegna a rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento in materia di prestazioni supplementari volontarie e ad accettare tutte le disposizioni stabilite nel Regolamento.

## **Articolo 8**

Per ogni controversia insorta sul contratto, unico competente sarà il Foro di Udine.

## **Articolo 9**

Le parti convengono di procedere alla registrazione del presente atto solo in caso d'uso. In ogni caso il relativo onere resterà a carico del privato contraente.

## **Articolo 10**

Il contraente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. vo 196/2003, ed in seguito all'entrata in vigore del Regolamento EU nr. 679/2016, unitamente alla copia dell'art. 7 del Decreto medesimo ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati e di quelli dell'ospite rappresentato qualificati come personali dal citato Decreto, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa

Villa Santina,

IL DIRETTORE GENERALE

---

IL CONTRAENTE

---

Il contraente dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341, c. 2 del Codice civile, le clausole del contratto di cui agli articoli 4, comma III – 6, comma IV – 9.

Villa Santina,

IL CONTRAENTE

---